



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto – Guardia Costiera
Savona

ORDINANZA n. 105 / 2019 -

Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo, art. 295, comma 12 del D.lgs 152/2006.

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Savona:-

VISTO il D.lgs 205, in data 9 novembre 2007;

VISTA il D.lgs 152, in data 03 aprile 2006 e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'art. 295, comma 12, del D.lgs 152/2006, che prevede l'istituzione di un apposito registro riportante l'elenco dei fornitori di combustibile per uso marittimo, nonché le caratteristiche del carburante stesso in relazione al tenore di zolfo;

TENUTO CONTO che, in conformità alla vigente normativa, questa Capitaneria di porto ha istituito il registro di cui all'oggetto e che comunque l'iscrizione nel predetto registro deve trovare preventivo riscontro all'interno di una autorizzazione ad operare nelle aree demaniali marittime, di competenza dell'Autorità portuale;

TENUTO CONTO che è necessario standardizzare il livello informativo da parte dei soggetti interessati all'iscrizione nel registro;

RENDE NOTO

Con decorrenza immediata sono introdotte le sotto indicate disposizioni per l'iscrizione al "Registro dei fornitori di combustibili per uso marittimo" tenuto da questa Capitaneria di porto. I fornitori di combustibili per uso marittimo hanno a disposizione 15 (quindici) giorni per uniformarsi alle disposizioni della presente ordinanza.

A tal fine:

ORDINA

Articolo 1

E' fatto obbligo a tutte le ditte che operano o che intendono operare, nell'ambito del Circondario Marittimo di Savona, in qualità di fornitori di combustibili per uso marittimo, di presentare, anche a mezzo posta elettronica certificata, una istanza di iscrizione nell'apposito registro tenuto presso questa Autorità;

Articolo 2

L'istanza redatta in carta semplice, dovrà contenere le informazioni di cui all'allegato modello di registro. La mancanza, anche di una sola, delle informazioni richieste, non consentirà l'iscrizione al registro;

Articolo 3

Le variazioni delle informazioni di cui al precedente articolo 2 dovranno essere sempre preventivamente comunicate a questa Capitaneria di porto; in particolare, dovranno essere tempestivamente comunicati gli eventuali scostamenti del tenore di zolfo dai valori minimi ammissibili, le motivazioni di tali scostamenti e la destinazione dei combustibili stessi;

Articolo 4

I contravventori, fatto salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le maggiori responsabilità loro derivanti, saranno perseguiti dalle competenti Autorità, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art 296 del D.lgs 152/2006.

E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, che entra in vigore con effetto immediato, la cui pubblicità verrà assicurata mediante invio agli Enti interessati e tramite pubblicazione sul sito di questa Capitaneria di porto (<http://www.guardiacostiera.gov.it>)

Savona 31/05/2019



Il Comandante
C.V. (CP) Massimo GASPARINI